

Condizioni ostative al rilascio del passaporto

D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649 Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio:

Art. 1 – L'interessato che intenda giovare dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identità, dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: "*documento non valido ai fini dell'espatrio*".

Legge 21 novembre 1967, n. 1185: Art. 3 – Non possono ottenere il passaporto:

- lett. a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- lett. b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;
- lett. c) ---- (abrogata)
- lett. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- lett. e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- lettera f) ---- (abrogata)
- lett. g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Validità della carta d'identità

La durata della carta di identità è differenziata in base a tre fasce di età:

- **3 anni per i minori di 3 anni**
- **5 anni nella fascia di età 3-18 anni**
- **10 anni per i maggiorenni**

con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Scheda riepilogativa delle caratteristiche tecnico-qualitative delle foto da allegare alle domande per il rilascio di passaporto e documenti equipollenti.

Nota del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005.

QUALITA' DELLA FOTOGRAFIA - Le fotografie devono essere:

- Non anteriori a sei mesi
- Larghezza 35-40 mm
- Primo piano della testa e della parte alta delle spalle in modo che il viso occupi il 70/80% della foto
- Perfettamente a fuoco e chiara
- Di alta qualità, senza macchie di inchiostro

La fotografia deve:

- Mostrare il soggetto direttamente alla macchina
- Mostrare i toni del colore dell'incarnato naturale
- Avere un adeguato tono di contrasto e luce
- Essere stampata su carte di alta qualità e con alta risoluzione
- Le fotografie scattate con una fotocamera digitale devono essere di alta qualità e stampate su carta fotografica

STILE E LUMINOSITA' - La fotografia deve:

- Avere colore neutro
- Mostrare il soggetto ad occhi aperti e chiaramente visibile senza capelli sul viso
- Mostrare il soggetto rivolto direttamente all'obiettivo, non di traverso (tipo ritratto) e mostrare entrambe le estremità del viso chiaramente
- Essere scattate su un semplice sfondo di colore chiaro
- Essere scattate con luce uniforme senza mostrare ombre o riflessi del flash sul viso e senza effetto "occhi rossi"

OCCHIALI E COPRICAPO - Se il soggetto indossa occhiali:

- La fotografia deve mostrarne gli occhi nitidamente senza riflessi del flash sulle lenti e senza lenti colorate (se possibile evitare le montature pesanti – indossare occhiali con montatura più leggera se il soggetto ne ha la possibilità)

- Assicurarsi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi

Copricapo:

- Non sono consentiti fatta eccezione per ragioni di natura religiosa, ma le caratteristiche del viso del soggetto dal mento alla fronte ed entrambi i lati del viso devono essere mostrati chiaramente

ESPRESSIONI E SFONDI - La fotografia deve:

- Mostrare unicamente il soggetto (niente spalliere di sedie, giocattoli, o altre persone visibili) che guarda in camera con un'espressione naturale ed a bocca chiusa."

Donazione organi (per i cittadini maggiorenni)



INFORMATI, DECIDI E FIRMA

DA OGGI, ESPRIMERTI SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI E TESSUTI E' ANCORA PIU' FACILE.

Quando rinnovi la carta di identità richiedi all'ufficiale d'anagrafe il modulo per la dichiarazione, riporta nel campo indicato la tua volontà, firmalo e riconsegnalo all'operatore. La tua decisione sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. E' sempre possibile cambiare idea sulla donazione – recandosi presso la ASL di appartenenza – e fa fede l'ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo.



LE ALTRE MODALITA' PER ESPREIMERTI SULLA DONAZIONE: COME E DOVE

- 1) Richiedi il modulo alla tua ASL di appartenenza;
- 2) Firma l'atto olografo dell'AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi Tessuti e Cellule);
- 3) Compila e firma il Tesserino Blu consegnato dal Ministero della Salute nel 2000 oppure le tessere distribuite dalle Associazioni di settore. In questo caso portale sempre con te;
- 4) Scrivi su un foglio libero la tua volontà ricordandoti di inserire i dati anagrafici, la data e la tua firma. Custodisci questo foglio tra i tuoi documenti personali.

LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO I COMUNI, LE ASL E L'AIDO E' REGISTRATA E CONSULTABILE ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI, NON ESISTONO LIMITI DI ETA' PER ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTA'.